

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Presidenza del Tribunale



Santa Maria Capua Vetere il 28.6.2021

Decreto 156 / 2021

Oggetto : misure organizzative per la gestione delle udienze civili e penali degli Uffici dei Giudici di pace . Modifiche a quanto disposto con i decreti nn. 229 , 320 e 448/ 2020

Il Presidente del Tribunale

Considerato che con i decreti nn. 229/2020 e 448/2020 questo Presidente in qualità di coordinatore degli Uffici del giudice di pace ha regolamentato la organizzazione delle udienze dinanzi ai predetti uffici limitando il numero dei procedimenti da trattare in modo da renderlo compatibile con le esigenze di distanziamento e di tutela della salute imposte dalla pandemia da covid 19 ;

premesso che le udienze civili sono regolate alla attualità dal decreto n. 320 del 2020 , successivamente prorogato , nel modo seguente :

- a) il numero dei procedimenti da trattare in presenza , che evidentemente si aggiungono a quelli per cui è stata già disposta la trattazione da remoto, sia pari a 20 cause per udienza per tutti gli Uffici ad eccezione di quello di Santa Maria Capua Vetere
- b) Negli uffici di Piedimonte Matese, Sessa Aurunca, Carinola, Arienzo ,Caserta, Teano e Maddaloni i procedimenti dovranno essere trattati a distanza di 20 minuti l'uno dall'altro ed osservando rigorosamente la regola del distanziamento di 1 mt .
- c) Per l' ufficio di Santa Maria Capua Vetere , che presenta una condizione logistica critica come espressamente indicato nel DUVRI redatto e depositato dal responsabile per la

sicurezza PP, si terrà conto del rilevante numero di decreti già adottati nella forma da remoto che comportano che le udienze saranno celebrate con tale modalità prevalente. Conseguentemente saranno trattate in presenza n. 6/8 procedimenti , dando preferenza alle udienze di prima comparizione delle parti;

Considerato che le udienze penali sono regolate dal decreto n.448/2020, successivamente prorogato , nel modo seguente :

Ciascun giudice di pace terrà udienza penale nei giorni già fissati in tabella.

Potranno trattarsi sino ad un massimo di 10/ 12 processi ad udienza avendo cura di distanziare la trattazione dei singoli processi con intervalli temporali non inferiori a 15 minuti l'uno dall'altro e comunque tali da consentire alle parti di allontanarsi non solo dalla aula ma anche dall'Ufficio onde evitare il rischio di assembramenti dell'utenza negli ambienti del Tribunale .

Ciascun Giudice di Pace avrà cura di individuare i processi sia tra quelli per i quali non è prevista attività istruttoria - dunque i processi nei quali non è stato ancora aperto il dibattimento e potrà esperirsi il tentativo di conciliazione, nonché quelli già giunti al termine dell'istruttoria e rinviati per la discussione – sia tra quelli più risalenti per i quali andrà svolta attività istruttoria, cadenzando il numero dei testimoni con un massimo di tre per ciascun processo (con la limitazione relativa ai testi provenienti dalle cd. zone rosse) .

Come consentito dall'art. 23 comma 3 D.L. 137/2020, le udienze penali verranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

Ciascun giudice di pace provvederà ***a notificare la cancelleria almeno cinque giorni prima della udienza in ordine ai procedimenti da trattare e agli orari di inizio perché se ne dia avviso solo al Pubblico Ministero e dei procedimenti da rinviare .***

Considerato che la comunicazione dei procedimenti da trattare avviene mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale in un apposito link denominato statini di udienza e che le cancellerie provvedono regolarmente a trasmettere il cd. statino della udienza (compilato con le indicazioni fornite dai GDP sui processi da trattare e sui processi che saranno rinviati con la data del rinvio) in formato pdf esclusivamente all'Ufficio Innovazione ;

Considerato che le esigenze di cautela sanitaria impediscono il ripristino della ordinaria attività giudiziaria perdurando lo *stato di emergenza sanitaria* disposto ,allo stato , sino al 31 luglio e non revocato a seguito della nuova situazione epidemiologica;

ritenuto che occorre comunque fornire ulteriori indicazioni al fine precipuo di conciliare le esigenze di tutela sanitaria ancora attuali con quelle di carattere organizzativo ed in particolare la esigenza di evitare il formarsi di arretrati nella definizione dei procedimenti pendenti ;

ribadito che resta fermo l'obbligo di ciascun Giudice di Pace di comunicare alla cancelleria 5 giorni prima della data di udienza, altresì, i nomi delle parti e dei testimoni che dovranno partecipare a ciascun processo, al fine di consentire la dovuta verifica all'ingresso dell'ufficio giudiziario, nonché l'accesso dopo la rilevazione della temperatura corporea;

dispone

che sino alla fine della situazione di emergenza sanitaria le disposizioni in vigore per lo svolgimento delle udienze penali e civili dei Giudici di pace, dettate con i decreti nn. 229 e 448 del 2020 siano modificate nel senso che segue:

il numero dei procedimenti civili da trattare in presenza presso l'Ufficio del giudice di pace di SMCV viene aumentato a 12; presso gli altri Uffici a 24, fermo restando la trattazione da remoto così come disciplinata;

il numero dei procedimenti penali da trattare per singola udienza viene aumentato a 15;

resta ferma ogni ulteriore diversa regolamentazione in vigore con la prescrizione di osservare una distanza temporale tra i procedimenti da trattare idonea a garantire l'osservanza delle misure sanitarie in atto.

Dispone la comunicazione del presente decreto:

a tutti i giudici onorari di pace;

al Dirigente amministrativo del Tribunale

al personale amministrativo degli Uffici dei GDP;

al Sig. Commissario Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sede

al Sig. Presidente della Camera penale sede

al Sig. Procuratore della Repubblica sede

ed, altresì, per doverosa conoscenza

al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli

al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli

al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria dott.ssa Fabbrini

al Consiglio Superiore della Magistratura

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale per la diffusione

Il Presidente del Tribunale

Gabriella Maria Casella

